



I.I.S.S. ERODOTO DI THURII
CASSANO IONIO (CS)

Prot. 0009458 del 11/10/2024
VII (Uscita)

- a tutto il personale interessato

Pianificazione mensile di massima per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.

Il Dirigente Scolastico

Al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ritiene ricordare al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l'assistenza.

Per garantire il regolare funzionamento dell'organizzazione, si rende indispensabile concordare preventivamente le giornate di permesso, elaborando un piano per la fruizione degli stessi come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 13 del 2008 e dalla nota ARAN SC 066 Orientamenti Applicativi dell'01/08/2012.

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: **“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”**.

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Per le ragioni sopra esposte, il personale che intende fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/1992 è invitato a produrre **entro i 3 giorni** che precedono la fine del mese, la calendarizzazione per il mese successivo.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, il lavoratore, sotto la propria responsabilità, ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata (circolare n.13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 dicembre 2010, INPS n. 45 dell'01.03.2011, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Interpelli n.1/2012 e 31/2010), dichiarando la natura dell'urgenza all'atto della richiesta del permesso (dal portale Argo scegliere la tipologia “Permesso in qualità di portatore di handicap o per assistenza a portatore di handicap” e nella sezione “note” dichiarare l'urgenza della richiesta).

Si fa presente, inoltre, che tali permessi, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

Si ringrazia tutto il personale per la fattiva e consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Anna Liporace
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93